



**Fondazione
ORISTANO**

COMMISSIONE VETERINARIA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Costituzione

1. È istituita la Commissione Veterinaria della Fondazione Oristano.
2. La Commissione munita di autonomia, ha i seguenti compiti:
 - promuovere, di concerto con le istituzioni tecniche e scientifiche presenti sul territorio, azioni di tutela e valorizzazione del cavallo quale attore primario della Sartiglia;
 - studiare, documentare e divulgare i dati raccolti durante manifestazioni e attività;
 - proporre e partecipare a interventi, programmi e lavori di pari tema a carattere nazionale e internazionale, interagendo con organismi regionali, nazionali e internazionali senza distinzione di appartenenza;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e al Collegio dell'Istituzione Sa Sartiglia, specifici programmi in ambito equestre e supportare gli stessi e gli uffici della Fondazione nella loro gestione;
 - verificare che tutti gli animali partecipanti alle manifestazioni equestri organizzate dalla Fondazione siano idonei dal punto di vista sanitario e sportivo.

Art. 2 – Composizione

1. La Commissione è composta da:
 - Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su designazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Oristano;
 - due componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su designazione della Collegio dell'Istituzione Sa Sartiglia;
 - due componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti della Commissione devono essere tutti medici veterinari con competenze in ambito di sanità animale, benessere animale e/o in ambito universitario, con comprovata esperienza, almeno decennale, nelle materie sanitario/ippiatriche.
3. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, possono essere riconfermati e svolgono le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 3 – Presidente della Commissione

1. Il Presidente della Commissione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su designazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Oristano, convoca, presiede e coordina il lavoro della Commissione, la rappresenta e ne mantiene i contatti con gli altri organismi della Fondazione.

Art. 4 – Attività scientifica della Commissione

1. La Commissione predispone il programma delle attività di natura scientifica da proporre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dell'Istituzione Sa Sartiglia.



2. In vista del raggiungimento delle finalità scientifiche, la Commissione potrà proporre alla Fondazione la stipula di apposite convenzioni con organismi pubblici e privati regionali, nazionali e internazionali, al fine di migliorare le attività e le conoscenze in campo ippiatrico.

Art. 5 – Servizio Veterinario Tecnico e attività ispettiva

1. È compito della Commissione Veterinaria nominare il Servizio Veterinario Tecnico, composto da Veterinari liberi professionisti esterni alla stessa Commissione Veterinaria, e di approvarne i protocolli operativi.
2. Il Servizio Veterinario Tecnico è incaricato di valutare l'idoneità sanitaria e l'integrità sportiva dei cavalli, anche attraverso l'esame della documentazione fornita dai cavalieri partecipanti alle manifestazioni equestri organizzate dalla Fondazione, nei termini stabiliti dal Servizio stesso.
3. Il Servizio Veterinario, in ogni momento, potrà verificare le condizioni degli animali impegnati nelle manifestazioni, valutarne l'idoneità, verificarne l'integrità e controllarne le vaccinazioni obbligatorie secondo le norme vigenti in materia sanitaria e di benessere animale.
4. L'eventuale non idoneità dichiarata dal Servizio Veterinario è definitiva e non potrà essere appellata in alcuna sede.
5. Il Servizio garantirà inoltre la pronta assistenza in caso gli animali partecipanti riportino traumi durante le manifestazioni.
6. Il Servizio Veterinario Tecnico, in accordo con la Commissione Veterinaria, potrà richiedere il ritiro dell'animale dalla manifestazione, qualora non lo ritenga più idoneo o per salvaguardarne l'incolumità o quella del pubblico.

Art. 6 – Vigilanza in materia di maltrattamento animale

1. In ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 189 del 20/07/2004, inerente il maltrattamento degli animali, qualora la Commissione Veterinaria o il Servizio Veterinario Tecnico, ravvisino comportamenti ostili e/o crudeli verso gli animali impegnati nelle manifestazioni, dovranno segnalarlo alla Commissione di Giustizia e Disciplina della Fondazione o, qualora non operativa, al Consiglio di Amministrazione della stessa.